




CORPO DI POLIZIA LOCALE

# COMUNE DI TREVIOLO

## Provincia di Bergamo



### **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE ORDINANZE, ALLE DISPOSIZIONI ED AI REGOLAMENTI COMUNALI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale nr. 17 del 27/04/2004  
Modifica approvata con delibera di Giunta Comunale nr. 47 del 25/02/2009

## ***PREMESSA***

L'articolo 274 del D.Lgs n. 267/2000, aveva abrogato la parte residua del R.D. 383/1934, riferita agli articoli 106 e seguenti in tema di applicazione delle sanzioni per le violazioni alle ordinanze sindacali ed ai regolamenti comunali.

L'articolo 16, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, aggiunge al DLgs 267/2000 l'articolo 7 bis introducendo l'entità sanzionatoria per le violazioni ai regolamenti comunali indicando l'obbligo di individuare l'autorità competente ad erogare la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 17 della legge 689/81.

Il nuovo dispositivo legislativo pone nuovamente i Comuni nella possibilità di applicare sanzioni in caso di violazione ai regolamenti comunali, ma, nel prevedere l'entità sanzionatoria, di fatto non reintroduce un proprio sistema sanzionatorio, pertanto l'Ente è chiamato a regolamentare in proprio la procedura che si ritiene debba riferirsi al vigente sistema sanzionatorio di cui alla legge 689/81.

### ***Art. 1 – Oggetto del regolamento***

Il presente regolamento disciplina le modalità di determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative nelle violazioni alle ordinanze, alle disposizioni comunali, alle prescrizioni amministrative e regolamenti comunali.

### ***Art. 2 – Applicazione della legge 689/81***

Nella determinazione delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento si applicano i principi generali di cui alla Sezione I del Capo I della legge 689/81.

Le sanzioni da applicarsi alle violazioni di ordinanze, di disposizioni comunali, di prescrizioni amministrative e regolamenti comunali, per le quali non siano stabilite sanzioni amministrative previste da specifiche leggi, ai sensi dell'articolo 7 bis del DLgs 267/2000, dovranno essere determinate dentro i limiti minimo di € 25,00 e massimo di € 500,00 tenendo conto del disposto dell'art. 10 della richiamata legge 689/81.

**La suddetta regola non è applicabile ai seguenti casi:**

**a ) Limiti all'accattonaggio nel territorio del Comune di Treviolo somma da pagare “in misura ridotta” Euro 100,00 (cento/00)**

**b) Meretricio su strada – norme per il contrasto delle conseguenze sulla sicurezza urbana – somma da pagare “in misura ridotta” Euro 500,00 (Cinquecento/00)**

Ai sensi dell'articolo 8 bis della legge 689/81, in caso di reiterazione, possono essere previste anche delle sanzioni accessorie limitative dell'esercizio di attività.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui sopra si applicano le disposizioni di cui alla Sezione II del Capo I della legge 689/81.

Per il pagamento delle sanzioni determinate dai provvedimenti violati, il trasgressore è ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione, oltre le spese del procedimento, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica degli estremi della violazione.

Non è data la possibilità del pagamento diretto a mani dell'agente accertatore.

### ***Art. 3 – Individuazione organo competente***

Ai sensi dell'articolo 17 della legge 689/81, l'organo competente ad esaminare gli eventuali scritti difensivi e ad irrogare la sanzione amministrativa è il Sindaco o suo delegato.

### ***Art. 4 – Disposizioni finali e transitorie***

Il presente regolamento è d'indirizzo per la determinazione dell'entità sanzionatoria nei nuovi regolamenti e provvedimenti comunali, nonché per la procedura da seguire per l'accertamento, la contestazione delle violazioni ed il pagamento delle relative sanzioni; esso assume vigenza dal momento dell'esecutività della delibera di approvazione.

Per quanto concerne le violazioni alle ordinanze, alle disposizioni comunali, alle prescrizioni amministrative e regolamenti comunali vigenti, ogni Responsabile di Settore, è incaricato di determinare le sanzioni di rispettiva competenza, anche a carattere generale, disponendo nel contempo l'avvio della revisione dei provvedimenti.